

Prot.: *come da segnaturo*

Pisa, *come da segnaturo*

A:

COMUNE di Pisa
comune.pisa@postacert.toscana.it
COMUNE di Pisa Demanio Marittimo

COMUNE di Vecchiano PEC:
comune.vecchiano@postacert.toscana.it
COMUNE di Vecchiano Demanio
Marittimo

GUARDIA di FINANZA
Comando Provinciale di Pisa
PI0500000p@pec.gdf.it

Capitaneria di Porto Livorno
dm.livorno@pec.mit.gov.it

Capitaneria di Porto Marina di Pisa
lc.marinadipisa@mit.gov.it

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per Pisa e Livorno
mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it

Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli
enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

Agenzia del Demanio Pisa
dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it

Comando di Polizia Municipale
Distaccamento Litorale
pm.litorale@comune.pisa.it

Porto Turistico di Pisa Marine Resort Srl
info@portodipisa.it

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Orientale AdSP Ufficio Territoriale
protocollo@pec.porto.laspezia.it

Comune di Viareggio – Demanio Marittimo
Comune.viareggio@postacert.toscana.it

Comune di Forte dei Marmi – Demanio
Marittimo
Protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it

Comune di Pietrasanta – Demanio Marittimo
Comune.pietrasanta@postacert.oscana.it

Comune di Camaiore – Demanio Marittimo
Comune.camaiore@cert.legalmail.it

Comune di Massa – Demanio Marittimo
Comune.massa@postacert.toscana.it

Comune di Carrara – Demanio Marittimo
Comune.carrara@postacert.toscana.it

Comune di Montignoso – Demanio
Marittimo
protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it

FIBA Confesercenti Toscana Nord Pisa
confesercentitoscanaord@consipec.it

SIB Confcommercio Pisa
assistenzaimpres@pec.confcommerciopisa.it

Associazione Imprenditori Balneari AIB
Marina di Carrara
balnearicarrara@pec.it

Associazione Stabilimenti Balneari Marina di
Carrara SIB
balnearimarinadicarrara@gmail.com

SIB Confcommercio Lucca e Massa Carrara
Frandi.sibconfcommercioscana@gmail.com

CNA Balneari Massa-Carrara
Lorenzo.f.marchetti@gmail.com

Associazione Balneare Compagnia del Mare
Confindustria Assobalneari
Asso.compagnia.del.mare@pec.it

CRT Balneari Massa
crtmarinadimassa@pec.it

Associazione Bagni Cinquale SIB
little-rome@hotmail.com

Unione Proprietari Bagni Forte dei Marmi
upbfdm@pec.it

Consorzio Mare Versilia Marina di
Pietrasanta
consorzio mare versilia marina pietrasanta@pec.it

Balneari Lido di Camaiore
consorzio.rivieratoscana@pec.it

Associazione Balneari Viareggio
balnearviareggio@legalmail.it

Navicelli di Pisa Srl
navicelli@arubapec.it

Ordini e Collegi Professionali di Pisa
Architetti
oappc.pisa@archiworldpec.it
Ingegneri
ordine.pisa@ingpec.eu
Geometri
collegio.pisa@geopec.it

Ordini e Collegi Professionali di Lucca
Architetti
architettilucca@pec.aruba.it
Ingegneri
ordine.lucca@ingpec.eu
Geometri
collegio.lucca@geopec.it

Ordini e Collegi Professionali di
Massa Carrara
Architetti
oappc.massacarrara@archiworldpec.it
Ingegneri
ordine.massacarrara@ingpec.eu
Geometri
collegio.massacarrara@geopec.it

OGGETTO: Art. 19 del d.lgs. n. 374/1990 - Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale - Linee guida 2021.

II DIRETTORE DELL' UFFICIO DELLE DOGANE DI PISA

VISTO il d. lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione dell' Agenzia delle Dogane che definisce la struttura organizzativa degli uffici delle dogane;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 (art 1 "Linea doganale");

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Regolamento di attuazione della legge 241/90, emanato dal Direttore dell' Agenzia delle Dogane in data 18/12/2018;

VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, art. 19;

VISTA la nota prot. n. 139738/RU del 21 dicembre 2011 con la quale la Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti ha fornito chiarimenti riconducibili al dettato dell' art. 19 del Decreto Legislativo n. 374/90, a riguardo dell' organismo Sportello Unico (S.U.A.P. e S.U.E.);

VISTO il comunicato del 28/11/2017 dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in merito alla conferibilità del provvedimento autorizzatorio ex art. 19 del D. Lgs. n. 374/90, nel procedimento del SUAP;

CONSIDERATO opportuno adottare e condividere delle "linee guida", al fine di chiarire, semplificare ed uniformare gli adempimenti dell' Utenza in ordine alla realizzazione di opere in prossimità della linea doganale,

DISPONE ED ADOTTA IL PRESENTE DISCIPLINARE DI SERVIZIO

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Al fine di migliorare l' attività istituzionale di questo Ufficio delle Dogane, sulla base della pratica acquisita in materia, si ritiene utile ed opportuno fornire uno strumento esplicativo a favore degli operatori del settore balneare, con chiarimenti in ordine al quadro normativo nel seguito richiamato dall' art.19 del D. Lgs.374/90 ed i criteri di applicazione della norma stessa:

<<Titolo: Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.

1. *È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l' autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale¹. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione.*

nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.

2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto.

3. Il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato>>

Per quanto riguarda la definizione di “linea doganale” e di “mare territoriale” si deve fare riferimento agli art. 1² e 2 del Testo Unico delle Leggi Doganali approvato con D.P.R. 43/1973 ed all’art. 2³ del Codice della Navigazione.

Pertanto, la competenza doganale nella soggetta materia si estende dalla linea doganale sino alle 12 miglia dal mare territoriale; si estende inoltre lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d’acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie nei quali, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti foranei di apertura della costa.

In corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi acquei dei porti medesimi.

Per la parte più propriamente terrestre, che nella Regione Toscana si delinea ad Est della linea doganale, non vi è un concreto ed esatto dato metrico in quanto la norma stessa si correla all’espressione “*in prossimità della linea doganale*”.

Tale zona, dunque, non è necessariamente coincidente con il demanio marittimo, ma si estende verso l’interno nella zona di vigilanza doganale terrestre⁴, per una distanza variabile in considerazione dell’incidenza di elementi oggettivi quali l’osservabilità, la controllabilità e la

¹ il riferimento normativo al direttore della circoscrizione doganale deve ora intendersi riferito al Direttore dell'Ufficio delle dogane

² L’art. 1 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 dispone << **Linea doganale**

Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale.

Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d’acqua nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d’acqua dei porti medesimi. Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di Livigno la linea doganale, anziché il confine politico, segue rispettivamente le sponde nazionali del lago di Lugano e la delimitazione del territorio del comune di Livigno verso i comuni italiani ad esso limitrofi.

³ L’art.2. del Codice della navigazione dispone << **Mare territoriale.**

Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell’apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

E’ soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell’estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.>>

⁴ L’art 23 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 al riguardo dispone << **Zona di vigilanza doganale terrestre.**

Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l’interno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l’interno.

Nel delimitare la zona di vigilanza può essere superata o ridotta l’estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune ed altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 1985, sono individuate le zone di vigilanza per le quali esistono particolari esigenze di sorveglianza ai fini della difesa doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, le distanze dalla linea doganale di frontiera terrestre e dal lido lungo la frontiera marittima verso l’interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri>> V. anche il D.M. Finanze D.M. 23 dicembre 1985 in Gazz. Uff. 30 dicembre 1985, n. 305, S.O. n. 110.

da accertare mediante idoneo sopralluogo da parte della competente Autorità doganale.

Per tali motivi, detta area si intende, per prassi, ordinariamente estesa sino al punto di transito della prima strada liberamente percorribile ad uso pubblico che corre parallelamente alla linea di costa e dalla quale sia agevolmente possibile effettuare l'ordinaria attività di vigilanza.

RATIO DELLA NORMA

L'Autorizzazione di cui all'art.19 d.lgs 374/1990, si rende necessaria al fine di <<realizzare costruzioni ed opere di ogni specie, [omissis]>>.

Ciò è riconducibile all'esigenza di garantire l'effettuazione anche solo potenziale dei controlli doganali previsti dalla normativa nazionale e unionale a tutela sia degli interessi erariali che di quelli generali della collettività⁵.

In proposito si evidenzia che i valori che vengono presidiati dalla Dogana non sono infatti limitati alla sola tutela dell'interesse fiscale e tributario, in quanto, il controllo doganale ha lo scopo di tutelare anche la salute pubblica, la fluidità dei traffici, la stessa integrità della persona, nonché il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia in virtù della sua appartenenza alla U.E. ⁶.

Si tratta com'è evidente, di valori aventi rilievo costituzionale, come riconosciuto esplicitamente anche dalla Corte Costituzionale, che, anche in conseguenza di ciò ha sempre confermato la piena legittimità della norma di cui all'art.19 del d.lgs.374/90⁷.

Ciò premesso, al fine di coniugare la necessaria completezza degli adempimenti tecnici e amministrativi di competenza dell'Ufficio delle Dogane con la semplificazione degli obblighi in capo agli utenti, si indicano di seguito le diverse procedure da seguire per le possibili casistiche. Detta elencazione fornisce un'indicazione di massima mantenendo inalterato il potere attribuito dall'art. 19 del d. lgs. 374/90 all'Autorità doganale di valutare "caso per caso" se la presenza di costruzioni e/o opere possa, anche solo potenzialmente, costituire un "pericolo diretto ed immediato per la sicurezza degli interessi erariali" a causa della loro posizione, delle loro dimensioni e della loro prossimità alla linea doganale.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI PER I QUALI NON E' RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DOGANALE

Non sono soggette al rilascio preventivo dell'autorizzazione doganale esclusivamente le seguenti opere:

- a. Interventi su fabbricati precedentemente autorizzati, consistenti in opere interne, come ad esempio spostamenti di pareti/abbattimenti/costruzioni di pareti interne, lavori finalizzati al cambio di destinazione d'uso dei locali, rifacimento degli impianti elettrici e/o idrici;

⁵ V. la nota prot. n. 5790 del 4/05/07 della Direz. Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti.

⁶ Cfr. in part. Part.117 Cost., nella sua vigente formulazione e v. la nota prot.n. 147038/RU del 9/11/09, della Direzione Centrale Gestione Tributi e rapporto con gli utenti-Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine.

⁷ Corte Costituzionale, ordinanza n. 31 del 2 febbraio 2008.

- b. Rifacimento degli impianti elettrici e/o idrici esterni purché siano opere interrato;
- c. Bonifica eternit e/o sostituzione del manto di copertura dei tetti purché non venga alterata l'altezza ed il disegno della costruzione;
- d. Interventi su strutture e manufatti già autorizzati, meramente estetici come rifacimento intonaci, tinteggiatura di pareti e infissi esterni, ripavimentazione piscine, piastrellamenti, prato e percorsi di camminamento che non abbiano un rialzo da terra ("piano campagna");
- e. Sostituzione manto stradale;
- f. Sostituzione di canali di scorrimento dell'acqua;
- g. Piccole fioriere per le quali il posizionamento non costituisca barriera;
- h. Reti per campi da gioco come beach-volley purché posti perpendicolari alla linea del mare e non siano recintati;
- i. Ombreggiamenti mobili, gazebo o installazioni volte a creare ombreggiamenti amovibili, (nota D.C. Area Gestione Tributi- prot.5790 del 04/05/07) purché presentino le seguenti caratteristiche:
 - siano aperti su tutti i lati;
 - non siano stabilmente "ancorati al suolo". Si intende per stabilmente "ancorata al suolo" la struttura fissata tramite cemento o bulloni; ad esempio non si ritengono stabilmente ancorate e quindi rispettano il requisito indicato, le strutture semplicemente infisse nella sabbia o appoggiate o assicurate al suolo tramite corde/tiranti;
- j. Corpi morti e catenarie fissate sul fondale di specchi acquei, bitte, gavitelli e boe in superficie di piccole dimensioni;
- k. Posizionamento occasionale di automezzi o stand di venditori ambulanti, sosta occasionale di camper in parcheggio pubblico presso la linea doganale per promozioni di manifestazioni sportive, enogastronomiche, ecc.;
- l. Strumenti di lavoro per imbarcazioni purché siano amovibili (con ruote) e di piccole dimensioni.
- m. Tutte le strutture che si trovano rispetto alla linea doganale (costa) sul lato opposto della prima strada liberamente percorribile più vicina alla linea doganale;

Considerato che le richieste di intervento possono essere molteplici, risulta difficile individuare in astratto ulteriori ipotesi che non necessitino di autorizzazione; non è possibile esonerare a priori tutti i casi in cui non venga alterata la volumetria o il profilo di costruzioni già autorizzate, ad esempio la sostituzione di un vetro trasparente con uno smerigliato o a specchio, la chiusura di una finestra, la sostituzione di una porta a vetri con una di materiale opaco che potrebbero ostacolare la visuale.

Per le opere non riportate nell'elenco questo Ufficio procederà analizzando caso per caso, procedendo pertanto con un preventivo accertamento della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi.

OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DOGANALE (CASI PARTICOLARI)

Premesso che per la realizzazione di opere di ogni specie sia provvisorie che permanenti, o manufatti galleggianti, nonché spostamento o modifica di opere esistenti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale **è sempre obbligatoria la preventiva autorizzazione doganale**, si individuano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcuni casi particolari per i quali deve essere richiesta preventiva autorizzazione.

- a. Piattaforme galleggianti e/o ancorate al sottofondo marino, sino al limite delle acque territoriali ad esempio pontili galleggianti;
- b. La realizzazione di opere e/o manufatti, anche a carattere stagionale, sebbene non stabilmente ancorate al suolo;
- c. Cabine elettriche, centrali o similari (vani destinati all'alloggio di contatori);
- d. Spostamenti e/o traslazione di manufatti già precedentemente autorizzati;
- e. Ponteggi di cantiere;
- f. Palchi per manifestazioni di vario genere.
- g. Tramezzature anche se non oscuranti o ombreggianti quando le stesse si oppongano a portici e/o verande;
- h. Manufatti di qualsiasi genere, completamente sotterrati realizzati nel mare territoriale e/o in prossimità della linea doganale per accedere ai quali verrà necessariamente cambiato l'assetto del "piano campagna";
- i. Realizzazione di recinzioni o chiusure:

in considerazione del fatto che la norma sorge a seguito della necessità di garantire l'osservabilità, controllabilità e transitabilità dell'area preposta ai controlli, si ricorda che non è possibile autorizzare chiusure permanenti agli accessi (ad esempio cancelli, pannellature invernali di qualsiasi genere e materiale) nell'area di pertinenza di vigilanza doganale se non **appositamente e dettagliatamente disciplinate**. La chiusura notturna dei varchi a mare estivi costituisce un'eccezione dettata da esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica manifestate dalla Prefettura e concordate con i Comuni e con questo Ufficio.

Ogni atto autorizzatorio rilasciato da altra Amministrazione senza la preventiva autorizzazione doganale deve, ai sensi dell'articolo 19 del decreto Legislativo n. 374/90, intendersi nullo.

CASI DA VALUTARE SINGOLARMENTE

Come è noto l'art. 19, non disciplinando fattispecie ben definite, risulta essere una norma "aperta" che si presta a numerose interpretazioni soggettive. Pertanto, in caso di dubbia applicazione dell'art. 19 sulle opere da realizzare, questa Amministrazione, con l'intenzione di istaurare una fattiva collaborazione con gli utenti, è disponibile a valutare preliminarmente la rilevanza dell'istallazione a seguito di presentazione di una **comunicazione** (nelle modalità di seguito descritte) per i casi che di seguito si riportano a titolo esemplificativo.

- a. Pali per bandiere;

- b. Pali per illuminazione;
- c. Aree aperte attrezzate per la ginnastica e l'aerobica;
- d. Tavoli da ping-pong in cemento;
- e. Rampe di accesso utilizzate da portatori di handicap;
- f. Gonfiabili;
- g. Insegne e vetrofanie;
- h. Siepi e arbusti di grandi dimensioni, aiuole, panchine, cordoli;
- i. Posizionamento di trabattelli con ruote;
- j. Antenne, parabole, bandiere, canne fumarie apposte sul manto di copertura dei fabbricati;
- k. Allestimento di mostre di vario genere per le quali non è prevista l'installazione di opere precedentemente menzionate tra i casi per i quali è prevista l'autorizzazione. Per questa specifica casistica si chiede di indicare il provvedimento autorizzativo dell'Ente gestore per l'effettuazione della mostra medesima.

Per qualsiasi altro manufatto installato nell'area di pertinenza doganale occorre apposita autorizzazione.

La **comunicazione**, prodotta in carta libera, dovrà riportare la data (precedente al verificarsi all'evento), l'indicazione del luogo e del periodo di intervento e/o di installazione del manufatto e le relative caratteristiche dello stesso. La comunicazione dovrà prevedere anche la tempistica per il montaggio e di smantellamento delle opere.

Nel caso in cui questo Ufficio valutasse la necessità di rilasciare un'autorizzazione ai sensi dell'art. 19, si procederà a chiedere entro 15 giorni, apposita integrazione all'utente.

Nel caso in cui, trascorsi 15 giorni, l'utente non abbia ricevuto riscontro alla comunicazione, si intenderà rientrante nei casi per i quali non è prevista alcuna autorizzazione.

Non occorre alcuna comunicazione né autorizzazione per la demolizione di opere già autorizzate.

OPERE TEMPORANEE

Le autorizzazioni per all'installazione in prossimità della linea doganale di opere, di manufatti o di attrezzature possono avere ad oggetto:

- a) **Opere temporanee**: opere destinate alla completa rimozione entro un termine fisso⁸;
- b) **Opere temporanee stagionali**: opere non fisse e completamente amovibili a carattere stagionale, estivo e/o invernale, destinate alla completa rimozione al termine del periodo dell'anno o della stagione per cui sono assentite.

Si ricorda che le opere temporanee potranno essere autorizzate solo per il periodo e in accordo con i termini dettati dalla Legge Regione Toscana 10 novembre 2014 n. 65 e successive modifiche (vedi Legge Regione Toscana 20 aprile 2015 n. 49).

A tal proposito, si coglie l'occasione per ribadire che, pur ritenendo doverosa la necessità di

⁸ Es. strutture di cantiere.

proteggere le strutture balneari dagli agenti atmosferici invernali e da atti vandalici, è altresì prioritario garantire, anche nel periodo invernale, il libero accesso all'arenile all'Autorità doganale per il compimento delle attività istituzionali attraverso, ad esempio, percorsi e tracciati identificati nella planimetria depositata in Dogana oppure consegnando le chiavi a strutture aperte H24.

VALIDITA' TEMPORALE DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per la realizzazione delle **costruzioni fisse** hanno efficacia permanente fino alla rimozione del manufatto.

Le autorizzazioni per la realizzazione delle **opere temporanee** hanno efficacia fino al termine di scadenza indicato nell'autorizzazione, termine entro il quale devono essere completamente rimosse. Tale termine può essere prorogato su istanza dell'interessato presentata prima della sua scadenza per comprovate esigenze sopravvenute e temporanee.

Le autorizzazioni per la realizzazione delle **opere temporanee stagionali** devono essere richieste solo una volta con durata equivalente a quella della concessione, ovvero fino a quando tali opere temporanee non vengano modificate nella forma e nel luogo di collocazione. Per gli anni successivi sarà sufficiente una comunicazione, da inviare prima dell'installazione delle strutture temporanee stagionali riportante i riferimenti dell'ultima autorizzazione ricevuta da ADM e l'indicazione della data di installazione e quella di smontaggio.

Il richiedente che intenda mutare le caratteristiche o l'ubicazione dell'installazione oggetto di precedente autorizzazione dovrà richiedere una nuova autorizzazione sempre ai sensi dell'art.19 del Dlgs.374/90.

ISTRUZIONI PER L'ISTANZA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DOGANALE

La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata, ai sensi dell'art. 19, dal titolare di un diritto reale di godimento sul bene, ad esempio il legale rappresentante/titolare della Società/Ditta concessionaria dell'area demaniale oppure dal responsabile dell'area non assegnata in concessione. Pertanto l'istanza, ai fini del rilascio dell'autorizzazione in argomento, dovrà essere prodotta dal titolare del diritto reale di godimento sul bene. Nel caso in cui l'istanza venga prodotta per il concessionario da un soggetto terzo, questo dovrà essere in possesso di delega che dovrà essere menzionata nell'istanza stessa. Il delegato potrà sottomettere esclusivamente quelle istanze per le quali è stato delegato.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EX NOVO E RICHIESTA DI MODIFICHE DI AUTORIZZAZIONI PREESISTENTI

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Istanza originale in regola con la normativa in materia di imposta di bollo (attualmente da € 16,00);
- b) Elaborato planimetrico (prospetto e pianta), redatto in duplice copia rappresentante:
 - lo stato di fatto (attuale) se non corrispondente allo stato legittimo;

- lo stato quale legittimato dalle precedenti autorizzazioni doganali e comunali;
- lo stato sovrapposto;
- c) Relazione tecnica delle opere da eseguire in duplice copia, contenente i riferimenti dell'iter autorizzativo sia doganale che comunale e che rappresenti lo stato legittimo;
- d) Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente o del legale rappresentante della ditta istante in corso di validità;
- e) Copia della concessione demaniale in atto o di altro titolo di disponibilità giuridica di luoghi, se non già in possesso di questo Ufficio;

Si precisa che gli elaborati di cui ai precedenti punti b) e c), dovranno essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati iscritti presso i rispettivi albi professionali.

OPERE ABUSIVE

L'articolo 19 in argomento è una norma perfetta in quanto contiene in sé anche la previsione delle sanzioni. In caso di realizzazione di opere di ogni specie in violazione del comma 1 dello stesso, si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 e, se del caso all'applicazione del comma 3 che prevede anche l'abbattimento del manufatto costruito o posizionato senza titolo.

UFFICIO COMPETENTE

Gli Uffici competenti alla ricezione e all'istruzione della pratica per il rilascio dell'autorizzazione doganale in questione sono individuati in base alla dislocazione delle concessioni:

- Pisa e provincia
L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
Ufficio delle dogane di Pisa
Via della Darsena, 1
56121 Pisa
- Litorale o Versilia (comuni di Viareggio, Forte dei Marmi, Pietrasanta e Camaiore)
L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
Sezione Operativa Territoriale di Viareggio
Via R. Pilo, 20
55049 Viareggio
- Marina di Carrara (comuni di Massa, Carrara e Montignoso)
L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
Sezione Operativa Territoriale di Viareggio
Via A. Salvetti, 1°
54033 Marina di Carrara

Salvo la presentazione su supporto cartaceo delle istanze in bollo e degli elaborati tecnici in duplice copia, qualsiasi comunicazione o trasmissione di documentazione in formato

digitale potrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio delle Dogane di Pisa dogane.pisa@pec.adm.gov.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINE DI CONCLUSIONE

Ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 (Trasparenza amministrativa),

adottata con il Regolamento ADM in data 18.12.2008 e aggiornato con la nota prot. 18612/RI del 01/07/2010, prevede il termine di conclusione del procedimento amministrativo in questione in 60 giorni.

Il sopra citato regolamento prevede inoltre:

Responsabile del procedimento:

- Responsabile dell'Area Gestione Tributi per Pisa e Provincia o funzionario delegato;
- Responsabile delle Sezioni Operativa Territoriale di Viareggio o funzionario delegato per i comuni di Viareggio, Forte dei Marmi, Pietrasanta e Camaiore;
- Responsabile delle Sezioni Operativa Territoriale di Marina di Carrara o funzionario delegato per i comuni di Massa, Carrara e Montignoso;

Unità Responsabile del procedimento: Ufficio delle Dogane;

Organo che adotta il provvedimento finale: Direttore dell'Ufficio delle Dogane.

ASSEGNAZIONE/SUBENTRI/VOLTURE DI CONCESSIONI

In caso di assegnazione, subentri o volture di concessioni demaniali non è obbligatorio richiedere nuovamente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 quando il cambio di gestione non comporta variazioni planivolumetriche dello stato di fatto esistente poiché ha valenza l'autorizzazione già rilasciata dall'Autorità doganale per le medesime opere.

Per completezza nella trattazione delle presenti linee guida, si rende necessario citare anche l'art.14 DPR 328/1952 (Parere dell'Autorità doganale) -Regolamento di attuazione del Codice della navigazione che recita: <<Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorità doganale competente>>.

La normativa lascia ampia discrezionalità in capo all'Ente gestore concedente sulla facoltà di promuovere la richiesta di parere preventivo contemplata dal citato art. 14 in ordine al rilascio di concessioni in prossimità della linea doganale. Il parere preventivo è focalizzato sulla persona del richiedente e/o del legale rappresentante della ditta concessionaria e/o all'affidataria del bene, al fine di accertarne l'idoneità e l'affidabilità, verificando l'esistenza o meno di gravi precedenti in linea finanziaria e doganale, ai sensi della risoluzione n.1862/VIII del 15/07/1985 della D.G.D., riconfermata con nota prot.n.1993/I/DGAGP del 7/12/1992 del Dipartimento delle Dogane dell'allora Ministero delle Finanze.

La situazione giuridica personale del richiedente/concessionario potrebbe infatti costituire, di per sé stessa, un pericolo per gli interessi erariali. Per questo motivo è buona norma che il trasferimento totale o parziale di beni ricadenti nell'ambito territoriale di tutela, **anche oggetto di concessione**, sia legato a comunicazione preventiva.

Nell'ambito della collaborazione tra gli Enti interessati si auspica la comunicazione da parte degli stessi di ogni variazione dei termini del diritto reale di godimento, come ad esempio, sub

ingresso, variazioni soggettive, ecc...

DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti linee guida sostituiscono le precedenti disposizioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 19 del d. Lgs. 374/1990.

Allegati:

- Fac-simile istanza opere nuove
- Fac-simile assolvimento marca da bollo

p. Il Direttore Dell'ufficio a.p.f.
Dr. Pasquale DIOGUARDI
Dr. Biagio RAFFAELE
Firmato Digitalmente



ALL'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Ufficio delle Dogane di _____

Via _____

OGGETTO: richiesta di Autorizzazione per _____ di costruzioni e opere in prossimità della linea doganale ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 8.11.1990 n. 374

Il sottoscritt... .., nat... il/...../..... aprov....., residente in, viaCod Fisc.....,

in proprio
 nella sua qualità di della ditta con sede in prov. CAP..... indirizzo (Cod. Fisc..... P.IVA.....).

Recapito telefonico.....indirizzo di posta elettronica
Indirizzo di posta elettronica certificata PEC:

Chiede

Il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 19 del D. Lgs. 374/94 per la realizzazione:

di costruzioni e/o opere a carattere fisso e permanente;
 di opere a carattere temporaneo (dalal.....);
 di opere a carattere stagionale destinate alla completa rimozione al termine della stagione per cui sono assentite, per essere poi reinstallate identiche nella corrispondente stagione o periodo degli anni successivi (autorizzazione pluriennale per opere stagionali);

A tal fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguiti, sotto la propria responsabilità,

Dichiara

che la ditta sopraindicata è

.....¹ del seguente immobile

.....

.....

titolare di concessione demaniale n. del..... rilasciata da.....e
con scadenza il per l'utilizzo di un tratto di area demaniale sito nel Comune di
..... e denominato

2) Che le opere da realizzare consistono in:²

.....

.....

3) Così come meglio descritte negli allegati progetto e relazione tecnica a firma del tecnico
.....
che descrivono lo stato attuale e quella per cui si chiede l'autorizzazione³

4) Che le opere come descritte saranno realizzate e mantenute esclusivamente per il periodo;

(opere fisse)

A tempo indeterminato

(opere temporanee)

dal..... al.....;

INVERNALE (dal 1 ottobre di ciascun anno al 30 aprile dell'anno successivo);

ESTIVO (dal 1 maggio al 30 settembre di ciascun anno);

5) di possedere i requisiti morali e la assenza di precedenti fiscali;

e si impegna

- A realizzare le costruzioni e/o opere in conformità e nei limiti dell'autorizzazione che sarà concessa, a non modificare le caratteristiche dell'installazione rispetto a quanto autorizzato e, nel caso necessiti di modificare le caratteristiche o l'ubicazione delle opere, a richiedere una nuova autorizzazione;
- (nel caso di opere temporanee) a rimuovere completamente le suddette opere entro il termine stabilito nelle autorizzazioni o (per le opere stagionali) entro il termine della stagione per le quali sono autorizzate.

Allega alla presente istanza:

- Elaborato planimetrico (prospetto e pianta) redatto in duplice copia datato, quotato e firmato da un tecnico iscritto all'albo, possibilmente in scala 1:100/1:200, riportante

¹ Indicare il titolo che le legittima l'istanza: "proprietaria", "usufruttuaria", "concessionaria" etc

² Descrivere sommariamente le opere da realizzare

³ Inserire il nominativo ed eventuali recapiti del tecnico abilitato ed i riferimenti di iscrizione al relativo albo professionale

- distintamente lo stato di fatto quale legittimato dalle precedenti autorizzazioni doganali, delle quali vanno indicati i relativi estremi e la previsione di progetto
- Relazione tecnica in duplice copia;
- Inquadramento territoriale dell'immobile;
- Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, del richiedente o del legale rappresentante della ditta istante;
- Copia della concessione demaniale in atto (se non già agli atti di questo Ufficio).
- Altro

Autorizzo altresì il trattamento dei dati qui riportati.

Luogo..... Data.....

(Firma del richiedente)

Informativa ai sensi del GDPR – regolamento UE n. 2016/679

I dati e le informazioni dichiarate saranno utilizzati unicamente ai fini dell'istruttoria del procedimento e per le finalità connesse allo stesso – il conferimento è obbligatorio ai fini del procedimento stesso.

⁴ Inserire la data ed il protocollo di eventuali provvedimenti di autorizzazione rilasciati in passato dall'Ufficio delle Dogane di Pisa;

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972
DICHIARAZIONE
x artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

La/Il sottoscritta/o _____
(Cognome) (Nome)
nata/o a _____ (Prov.) _____ il ___/___/___, in qualità di:

TITOLARE

Legale Rappresentante (oppure _____)

della Società _____ con sede legale a _____

Via/Piazza _____ N. _____,

con riferimento alla domanda del ___/___/___, presentata per:

essendo obbligatorio indicare, negli atti e nella modulistica informatica, la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

DICHIARA

che l'imposta di bollo sull'istanza è stata assolta secondo la seguente modalità:

- Imposta di bollo assolta in modo virtuale, tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo della domanda, trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo; a tal proposito dichiara che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha l'**IDENTIFICATIVO** n. _____ emesso in data ___/___/___.

DICHIARA altresì

che l'imposta di bollo dovuta per il rilascio dell'atto conclusivo del procedimento è stata assolta secondo la seguente modalità:

- Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo del documento autorizzativo, trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo;

a tal proposito dichiara che la marca da bollo di euro 16,00 da applicare ha l'**IDENTIFICATIVO** n.

emesso in data ___/___/___.

di essere a conoscenza che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Marca da bollo
n°

accompagnata da copia di un documento di identità valido.

Data _____

Firma _____

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e di acconsentire, ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto Regolamento, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

Data _____

Firma _____